



**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD**

*Sezione II civile*

IL GIUDICE

LETTI gli atti, sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 27.06.2023;  
CONSIDERATA la documentazione depositata a sostegno delle rispettive prospettazioni;  
CONSIDERATO che l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto riguardante l'immobile sito in [REDACTED] alla via [REDACTED] di cui all'ordinanza di convalida cronl. n. 1363/2023, resa il 19.01.2023 dal Tribunale di Napoli Nord è stata provvisoriamente sospesa con provvedimento *inaudita altera parte* del 09.05.2023;  
VALUTATE le diverse argomentazioni difensive;  
CONSIDERATO che il contratto di comodato, che ha natura reale, si perfeziona con la consegna della cosa, la quale, tuttavia, non è necessario che sia eseguita materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già nella detenzione dal comodatario. (Sez. 3, Sentenza n. 6881 del 06/05/2003);  
CONSIDERATO che il contratto di comodato non necessita della forma scritta per la sua costituzione;  
RILEVATO che risulta contestata l'origine del comodato, in quanto le ricorrenti prospettano che il comodato ex art. 1809 c.c. fu concesso dall'avv.to [REDACTED] nel maggio del 2003 in favore di [REDACTED], circostanza quest'ultima denegata dalla difesa dell'avv.to [REDACTED] e di [REDACTED], in proprio e nella spiegata qualità, e contestata da [REDACTED] il quale ha affermato, invece, che egli diede in godimento temporaneo al figlio [REDACTED] ed alla sua famiglia l'immobile oggetto di causa;  
RITENUTO che, l'incertezza della circostanza fattuale che precede imponga di confermare la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di convalida già sospesa *inaudita altera parte* e di disporre il prosieguo del giudizio per istruire la causa come segue;  
RITENUTANE l'ammissibilità e la rilevanza, ammette l'interrogatorio formale dell'avv.to [REDACTED] in proprio - in quanto l'interrogatorio formale non può essere reso a mezzo di procuratore speciale atteso che il soggetto cui è deferito deve rispondere ad esso oralmente e personalmente, in base all'art. 231 cod. proc. civ.. (Sez. L, Sentenza n. 12843 del 23/12/1998) – e la prova testimoniale con i tre testi indicati dalla difesa delle ricorrenti, limitatamente al solo capo indicato con riferimento alla richiesta di interrogatorio formale, risultando irrilevanti gli altri capi rispetto al *petitum* ed alla *causa petendi* del presente giudizio;  
RITENUTANE l'ammissibilità e la rilevanza, ammette la prova testimoniale richiesta dalla difesa di [REDACTED] sui due capi indicati nella rispettiva memoria di costituzione con il teste ivi indicato;  
RITENUTA l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta dalla difesa dell'avv.to [REDACTED] e di [REDACTED], per mancata indicazione del numero e del nominativo dei testi, ammette questi ultimi alla sola prova contraria sui capi ammessi delle controparti con i medesimi testi di questi ultimi.



P.Q.M.

1. **CONFERMA** la sospensione, dell'esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto riguardante l'immobile sito in [REDACTED] alla via [REDACTED] di cui all'ordinanza di convalida Cronl. n. 1363/2023, resa il 19.01.2023 dal Tribunale di Napoli Nord, già concessa *inaudita altera parte* con provvedimento del 09.05.2023;
2. **RINVIA** all'udienza del giorno **10.05.2024 ore 11,30** per l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale come sopra disposti;
3. **MANDA** alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

IL GIUDICE

Aversa, il 22/07/2023

*dott.ssa Cristina Capone*

*L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.*

